

PAR-007725-13_10_2022

Trasmissione via pec / posta elettronica

OGGETTO: Fruibilità della banchina d'ormeggio delle imbarcazioni da pesca nella zona nord del porto di Ortona (Ch). Revoca delle ordinanze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 2/2022 e n. 38/2022.

La presente per trasmettere, in allegato, una copia dell'Ordinanza emessa da questa Autorità in materia di pari oggetto.

Tanto si deve per quanto di interesse e competenza, con preghiera di voler curare la massima diffusione della suddetta Ordinanza.

Distinti saluti

**Il Dirigente Tecnico
Ing. Gianluca Pellegrini**





ELENCO DESTINATARI

Lega Navale Italiana
Sezione di Ortona
ortona@pec.leganavale.it

Capitaneria di Porto di Ortona
cp-ortona@pec.mit.gov.it

Prefettura UTG Chieti
protocollo.prefch@pec.interno.it

Questura di Chieti
gab.quest.ch@pecps.poliziadistato.it

Circoscrizione Doganale di Ortona
dogane.pescara.ortona@adm.gov.it

Circoscrizione Doganale di Pescara
dogane.pescara@pec.agenziadogane.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza
ch0500000p@pec.gdf.it

Comando Provinciale dei Carabinieri
tch39010@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale VVF di Chieti – Distaccamento Ortona
com.chieti@cert.vigilfuoco.it

Comune di Ortona
protocollo@pec.comuneortona.ch.it

Comitato Porto c/o Comune di
Ortona
tuccidavide.68@gmail.com

Ai concessionari di Ortona



ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 31 DEL 12/10/2022

**PORTO DI ORTONA – REVOCA DELL'INTERDIZIONE DI UNA PORZIONE DELLA
BANCHINA D'ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI DA PESCA NELLA ZONA NORD**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 2 del 22/03/2022, con la quale, a seguito del danneggiamento per cause in corso di accertamento, per le esigenze della pubblica e della privata incolumità, si disponeva l'interdizione ad ogni uso – ivi compreso quindi l'ormeggio di imbarcazioni di qualunque tipo – di una porzione della lunghezza di m 15,00 della banchina normalmente destinata alle unità da pesca nella zona nord del porto di Ortona (Ch), precisamente del tratto compreso tra le bitte n. 18 e n. 19 e per la larghezza di m 1,00 dal



ciglio della banchina medesima, ciò sino ad apposito provvedimento di revoca;

VISTA

altresì la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 38 del 14/06/2022, con la quale, in considerazione dell'avvenuta esecuzione degli interventi di riparazione del caso, si revocava l'interdizione già disposta con il provvedimento richiamato al precedente punto;

TENUTO CONTO

che, in base alle ordinanze sopra menzionate, vige comunque ancora oggi l'obbligo dell'adozione da parte dei soggetti armatori interessati di adeguati dispositivi parabordi a bordo delle imbarcazioni facenti ormeggio nel tratto di banchina in questione, risultando quest'ultima sprovvista di adeguati arredi fissi di protezione;

PRESO ATTO

che, alla data odierna, risultano completamente eseguiti e regolarmente ultimati i lavori per l'installazione di nuovi arredi fissi tipo parabordi di ormeggio presso il tratto di banchina interessato dalle ordinanze di questa Autorità sopra citate, giusto il Certificato di regolare esecuzione al riguardo emesso in data 05/10/2022;

RITENUTO

pertanto di poter revocare tutte le disposizioni di cui ai succitati provvedimenti, essendo state ripristinate presso il tratto di banchina dagli stessi interessato le dotazioni necessarie alla normale fruibilità in relazione agli usi a cui tale banchina è preposta;

SENTITO

in Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA**

Art. 1

Con decorrenza immediata, sono revocate le precedenti ordinanze di questo Ente n. 2 del 22/03/2022 e n. 38 del 14/06/2022, nelle premesse richiamate.

Art. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

Ancona, li 12 OTT, 2022

Visto:

**Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino**

**IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo**